



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2020-002520/Uff. IX  
Allegati

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee  
(rif. nota n. DPE 9903 del 6 novembre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE  
nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i Regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Codice Consiglio: 11224/20  
Codice interistituzionale: 2020/0278  
Codice Commissione: COM (2020) 612

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", corredata della tabella di corrispondenza, prevista dal comma 5 del citato articolo 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Riccardo Carpino

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i Regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.
- **Codice della proposta:** COM(2020) 612 final del 23/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0278 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di regolamento in oggetto, nell'ambito dell'ampio quadro normativo che la Commissione intende creare con le proposte legislative del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo", ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti e le procedure di controllo in uso alle frontiere esterne, facendo ricorso ai sistemi informativi già esistenti nonché quelli di imminente implementazione, anche attraverso la loro interoperabilità.

A tale scopo, si prevede una preliminare attività accertativa alla frontiera, ai fini dell'avvio alle diverse procedure a cui si dovrà sottoporre lo straniero, ai fini dell'ingresso o dell'allontanamento dal paese.

Tali procedure dovrebbero essere applicabili nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio nazionale, di coloro che intendono presentare domanda di protezione internazionale o di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che verte sullo sviluppo di una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera d) del Trattato prevede lo sviluppo di una politica finalizzata a introdurre misure necessarie per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e quindi giustifica le modifiche ai regolamenti istitutivi del VIS (Sistema d'informazione Visti), dell'EES (Sistema IT automatico per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei cittadini di paesi terzi) e dell'ETIAS (Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi).

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Con riferimento a quanto asserito nel *considerando 6*, del Codice frontiere Schengen, che recita "*Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri*" si potrebbe

ritenere conforme al principio di sussidiarietà la scelta del “Regolamento” quale garanzia di uniformità di applicazione in tutti gli SM delle norme dal medesimo disposte ai fini della gestione e la tutela delle frontiere dello spazio Schengen.

La proposta difatti è finalizzata ad un maggior controllo delle persone alle frontiere esterne e alla sorveglianza efficace dell’attraversamento di tali frontiere. Detto obiettivo rientra nella previsione dell’art. 5, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, secondo cui l’UE interviene quando gli scopi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

Tuttavia, dal momento che - per ragioni puramente geografiche - tale attività di controllo grava, esclusivamente, sugli SM in cui parte dei confini risultano essere sezioni di frontiera Schengen - con indubbe ricadute negative sulle attività normalmente svolte - la scelta operata risulta inadeguata in quanto non introduce misure di compensazione alla sbilanciata distribuzione degli oneri.

Pertanto, non si considera la proposta idonea a raggiungere gli obiettivi unionali, genericamente intesi, dal momento che le attività più gravose - che sono quelle di verifica alle frontiere esterne - dovrebbero essere realizzate con le energie e le risorse solo di alcuni SM.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

Essa consente di risolvere le criticità riscontrate nella gestione dei flussi misti dei cittadini di Paesi terzi presenti alle frontiere esterne dell’UE (persone non in possesso dei requisiti per l’ingresso, o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca o soccorso, comprese quelle che hanno richiesto la protezione internazionale).

Viene introdotto l’obbligo di usare i dati biometrici per interrogare l’archivio comune dei dati di identità (CIR) di cui al Regolamento (UE) 2019/817 con accesso ai soli dati strettamente necessari per l’identificazione (simili a quelli presenti nei documenti di viaggio).

In questo modo, verranno create sinergie tra le varie procedure di identificazione (ad esempio, tenendo conto delle consultazioni precedenti nelle banche dati, come quella del sistema d’informazione Schengen, particolarmente utile, nel caso di migranti che chiedono protezione internazionale) per incrociare i risultati delle verifiche di frontiera con quelle fatte ai valichi di frontiera.

La completezza delle informazioni velocizzerà le procedure per i richiedenti asilo e consentirà di individuare le persone bisognose di cure mediche immediate, o da isolare per motivi di salute pubblica o appartenenti a categorie vulnerabili.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Richiamando quanto affermato in ordine al principio di sussidiarietà, si ritiene che, laddove, all’art. 6, par. 7, ultimo capoverso, non si disponga un’*obbligatorietà* per l’ausilio ed il sostegno alle attività di verifica svolta dalle Autorità competenti nazionali, da parte dei funzionari di collegamento o da personale dell’Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea ovvero dell’Agenzia dell’UE per l’Asilo, si rischia di creare le condizioni per lasciare che il sovraccarico derivante dalle norme proposte gravi, in maniera sproporzionata, sui singoli SM con frontiere esterne, come l’Italia.

L’attività prospettata, nell’ottica della maggiore condivisione di responsabilità tra SM ed in applicazione del principio di gestione integrata delle frontiere, dovrebbe poter contare, obbligatoriamente, soprattutto, sul supporto e l’impiego di tutte le risorse umane, strumentali e

finanziarie di cui disporrà, nell'immediato futuro, la nuova Guardia di Frontiera e Costiera europea, come previsto nel suo mandato<sup>1</sup>.

Lo stesso articolo, poi, al paragrafo 7, primo capoverso, attribuisce ai singoli SM l'onere di predisporre personale adeguato e risorse sufficienti ai fini degli accertamenti, non tenendo nella giusta considerazione il notevole carico di lavoro che l'articolata procedura di *screening* degli stranieri irregolari o richiedenti la protezione produrrebbe sull'attività della polizia di frontiera, anche nella prospettiva degli imminenti nuovi adempimenti da espletare nei quotidiani controlli di frontiera, derivanti dall'entrata in funzione dei sistemi EES ed ETIAS.

Si rilevi che, dall'analisi dei resoconti sui lavori negoziali in corso sul Patto migrazione e asilo, forniti dalla Rappresentanza permanente a Bruxelles, sembra emergere in modo netto una prevalenza della dimensione securitaria delle politiche di immigrazione, propria degli SM interni allo spazio Schengen (come Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Irlanda e Svezia), piuttosto che una visione di gestione dei flussi migratori che riesca a garantire gli ingressi legali, la protezione internazionale a chi ne ha diritto ed il rimpatrio per coloro che non ne hanno.

SM come la Francia, l'Austria e l'Olanda, che hanno manifestato l'esigenza di "...completare l'architettura prevista con centri di detenzione alle frontiere esterne in chiave di contrasto dei movimenti secondari"<sup>2</sup>, con le proposte del Patto migrazione e asilo, auspicano la creazione di frontiere esterne sigillate, impenetrabili, dove, o in prossimità delle quali, le autorità competenti dello SM di arrivo dovrebbero trattenere, in luoghi non meglio individuati, tutti gli stranieri che, in base al paese d'origine o provenienza dichiarato e alla relativa percentuale di riconoscimento delle istanze di protezione presentate dai suoi connazionali.

Con tali procedure si dovrebbe riconoscere loro il diritto ad entrare nel territorio nazionale e ad avere una procedura d'asilo ordinaria o, in alternativa, li si dovrebbe sottoporre alle procedure di frontiera o alle procedure accelerate.

Tali stranieri verrebbero trattenuti fuori dal territorio nazionale fin quando le procedure suddette, nel tempo di 5 giorni (al massimo 10) non siano completate.

La realizzazione dei prefigurati intenti comporta l'onere di disporre di strutture idonee al trattenimento in frontiera di coloro che verranno sottoposti a *screening* pre-ingresso e che, qualora dovessero proporre domanda di protezione internazionale, dovranno permanere in stato di trattenimento sino alla decisione definitiva della relativa domanda.

Si considera, pertanto necessario, chiarire la definizione di "luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze", che sono deputate allo svolgimento dell'istituendo *screening*, nonché le modalità di trattenimento in esse per cinque giorni, anche con riferimento agli stranieri richiedenti asilo.

In particolare, risulterebbe utile capire se tali strutture possano essere assimilabili ai "Punti di crisi" previsti dall'Agenda europea per le migrazioni del 2015, nell'ambito dell'"Hotspot approach".

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Dalla disamina della presente proposta, anche con riferimento a quanto affermato nei quadri soprastanti, si rileva una non conformità all'interesse nazionale dal momento che la pur condivisibile finalità di un maggior rafforzamento delle frontiere esterne ai fini di sicurezza dello spazio Schengen confligge con lo **sproporzionato onere** che graverebbe sugli SS.MM. meta di arrivi illegali e sbarchi a seguito di operazioni di "*search and rescue*".

Difatti, a fronte degli accresciuti oneri e responsabilità, con connessi rilevanti sforzi sul piano normativo, organizzativo e logistico, non si scorge, né nella presente bozza di regolamento né

<sup>1</sup> Come si evince dal messaggio della nostra Rappresentanza UE nel COREPER dell'11 novembre scorso. All.1 (pag.4)

<sup>2</sup> Messaggio Rappresentanza permanente a Bruxelles su COREPER DEL 6 novembre 2020 (penultimo par., pag.2).

all'interno delle altre proposte che fanno parte del pacchetto "migrazione e asilo", la contestuale messa a punto di meccanismi di solidarietà realmente efficaci a sollevare gli Stati di primo approdo dal peso della concreta pressione migratoria via mare.

Le procedure di *screening*, previste dal presente regolamento, inoltre, non sembrano apportare modifiche sostanziali all'attuale sistema italiano di gestione dei migranti irregolari, incentrato su un accurato e sistematico controllo sanitario e di sicurezza dei singoli migranti e sulla loro identificazione, registrazione e inserimento nelle banche-dati.

In pratica, tuttavia, l'obbligo di trattenere in luoghi idonei, alla frontiera o nelle immediate vicinanze, tutti gli stranieri a seguito di attraversamento irregolare dei confini o di salvataggio in mare, per poter vagliare le singole posizioni e processare le eventuali istanze di asilo, comporterà uno sforzo significativo dal punto di vista organizzativo e logistico per il nostro Paese non controbilanciato da concrete misure di solidarietà.

Con particolare riguardo, invece, ai profili correlati al *regolamento 2019/817 sull'interoperabilità dei sistemi informativi dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti*, il decreto del Ministro dell'Interno 13 marzo 2020 ha istituito un Comitato interministeriale di direzione del programma per l'attuazione dell'interoperabilità, coordinato dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Il Comitato, composto da figure dirigenziali apicali del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, del Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale, del Ministero della Giustizia, del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e del Ministero della Salute, agisce come organo di supporto nella pianificazione delle azioni, delle priorità e degli obiettivi per l'attuazione nazionale dell'interoperabilità, sulla base delle tempistiche individuate dagli Organismi unionali e dal Governo.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

---

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Le segnalate problematiche di ordine logistico comportano necessari interventi di adeguamento strutturale anche per i valichi di frontiera, i cui oneri graveranno peraltro sulle società di gestione operanti nelle strutture portuali e aeroportuali, che, come è noto, hanno subito, negli ultimi tempi, una drastica contrazione degli introiti a causa della emergenza pandemica.

Sul punto sarebbe utile acquisire mirate valutazioni di impatto da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

In egual modo, non è possibile attualmente escludere che le modifiche ai regolamenti apportate nella proposta comportino impatti finanziari *sul progetto di interoperabilità dei sistemi informatici*.

I Project manager competenti per l'implementazione dei sistemi ECRIS-TCN (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi) EES, ETIAS, SIS (Sistema d'informazione Schengen) e VIS in relazione all'interoperabilità hanno approvato il piano nazionale di costi, rappresentando di voler accedere a fondi del bilancio nazionale e a risorse unionali, mentre il Project manager per il sistema EURODAC ha comunicato che non è possibile procedere ad una stima dei costi di implementazione prima della definitiva approvazione del nuovo Regolamento EURODAC e dei relativi provvedimenti di attuazione. I costi potrebbero essere coperti con le risorse a disposizione degli Stati membri nell'ambito del quadro finanziario 2021-2027.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Vedi tabella concordanza.

<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
<p>La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali perché relativa a materie costituzionali di esclusiva competenza dello Stato (immigrazione e ordine pubblico e sicurezza); pertanto la Relazione non dovrà essere inviata alle Regioni per il tramite delle loro Conferenze.</p>
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
<p>Così come rilevato nei punti precedenti, gli oneri in capo alle Articolazioni territoriali potrebbero richiedere il necessario potenziamento delle infrastrutture per accertamenti (locali presso i valichi di frontiera, centri accoglienza), l'assunzione e la formazione di personale supplementare (ad esempio interpreti per le esigenze dell'art. 8, paragrafo 3, operatori per assistenza minori nei casi di cui all'art. 9 paragrafo 3) per svolgere gli accertamenti.</p> <p>Potrebbe inoltre essere necessario prevedere una rete di presidi sanitari alle frontiere, in quanto l'art. 1 della proposta prescrive controlli specifici per individuare le persone bisognose di cure sanitarie.</p> <p>Appare anche necessario proseguire nel progetto di interoperabilità di cui al regolamento 2019/817 in quanto il <i>considerando 43</i> della proposta fa cenno all'opportunità di utilizzare il portale di ricerca europeo (ESP) per interrogare EES, ETIAS, VIS ECRIS-TCN ai fini di identificazione e controlli di sicurezza.</p>
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
<p>Nulla da rilevare.</p>

**Altro**  
 //

## TABELLA DI CONCORDANZA

<b>PROPOSTA DI                      REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO                      CHE INTRODUCE ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI PAESI TERZI ALLE FRONTIERE ESTERNE E MODIFICA I REGOLAMENTI (CE)                      N. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 E (UE) 2019/817                      COM 612 2020</b>		
TESTO PROPOSTA	NORMATIVA NAZIONALE	OSSERVAZIONI
<p><i>Articolo 1</i>  <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>                      Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.                      Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.                      Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di</p>		

<p>salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata. Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.</p>		
<p><i>Articolo 2</i> <i>Definizioni</i> Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "attraversamento non autorizzato della frontiera esterna": l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;</li> <li>2. "minaccia per la salute pubblica": una minaccia per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/399;</li> <li>3. "verifica": il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica "uno a uno");</li> <li>4. "identificazione": il procedimento volto a determinare l'identità di una persona anche mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica "uno a molti");</li> <li>5. "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino</li> </ol>		

<p>dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399.</p>		
<p><i>Articolo 3</i>  <i>Accertamenti alla frontiera esterna</i>  1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che:  (a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure  (b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.  Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.  2. Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.  3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del</p>		

<p>regolamento (UE) 2016/399, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale.</p>		
<p><i>Articolo 4</i>  <i>Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro</i>  <b>1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.</b> 2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.</p>	<p><b>D.Lgs 25/08</b>  <b>Art. 6.</b>  Accesso alla procedura   <b>Art. 7.</b>  Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda</p>	<p>Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 25/08 stabiliscono che <i>“La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale....”</i> e che <i>“Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32”</i> in ragione dei quali si può evidenziare una rilevante difformità dalla norma unionale proposta che, ricorrendo ad una <i>“fictio iuris”</i>, considera i luoghi dove effettuare lo <i>“screening”</i> collocati <i>“virtualmente”</i> su un territorio esterno al confine Schengen.  Il presente articolo, al comma 1, confligge con la normativa vigente che prevede la detenzione amministrativa nei CPR e negli <i>Hotspot</i><sup>1</sup>, dietro convalida dell'Autorità giudiziaria, solo in determinate circostanze (vedi commenti all'art. 6). Non sono previste</p>

<sup>1</sup> In conformità all'art. 5, lett.f), della CEDU.

		forme di trattenimento di “tutti” coloro che vengono fermati nell’atto di attraversare la frontiera illegalmente, di coloro che sono reduci da sbarchi e, soprattutto, di coloro che manifestano, più o meno fondatamente, la volontà di chiedere asilo. Tali categorie si stranieri, attualmente, vengono “ospitati” negli <i>Hotspot</i> , come fase propedeutica all’avvio delle diverse procedure che interesseranno lo straniero, sia ai fini dell’autorizzazione alla permanenza nel T.N., sia ai fini del rimpatrio. Tale passaggio negli <i>Hotspot</i> , è infatti finalizzato solo alle attività di soccorso, sanitarie ed identificative.
<p><i>Articolo 5</i>  <i>Accertamenti all'interno del territorio</i>  Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.</p>		
<p><i>Articolo 6</i>  <i>Prescrizioni riguardanti gli accertamenti</i>  <b>1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.</b>  <b>2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque</b></p>	<p><b>D. Lgs. 286/98 (TUI)</b>  <b>Art. 10 ter</b>  <b>Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)</b></p>	<p>Dalla riunione del Gruppo Frontiere del Consiglio del 19.11.20 è emerso che la questione più dibattuta ha riguardato l’obbligo di trattenimento del migrante irregolare durante la procedura di <i>screening</i>, i cui termini riportati nella proposta di regolamento eccedono, in diversi SM, i termini previsti dalla normativa nazionale. A questo proposito</p>

<p><b>luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.</b></p> <p>3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso <b>entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.</b></p> <p>Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.</p> <p>4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.</p> <p>5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso <b>entro tre giorni</b> dal fermo.</p>	<p><b>D.Lgs. 142/15</b> <b>Art. 6</b> <b>Trattenimento</b></p> <p><b>Art. 14 del TUI</b> <b>Esecuzione dell'espulsione</b></p> <p><b>Art. 11 D.L. 21/3/1978, n. 59</b> In materia di fermo per identificazione.</p> <p>Con riguardo alle tempistiche e alle procedure di identificazione dei <i>minori non accompagnati</i>:</p> <p><b>Legge 7/4/2017, n. 47</b> (disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)</p>	<p>la Commissione ha rappresentato che lo <i>screening</i> debba essere considerato come un controllo di 2° linea rafforzato, il cui inquadramento sotto il profilo giuridico in ordine al trattenimento dipende, in primo luogo, da ciascuno SM.</p> <p>In Italia, in particolare, se per le ipotesi previste dall'articolo 5 può ipotizzarsi la praticabilità della disciplina dei Centri di permanenza per i rimpatri (articolo 14 TUI), si rileva invece la necessità di chiarire la definizione di <i>“luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze”</i>, che sono deputati allo svolgimento dell'istituendo <i>screening</i>, nonché le modalità di trattenimento in essi per cinque giorni, anche con riferimento agli stranieri richiedenti asilo. In particolare, risulterebbe utile capire se tali strutture possono essere assimilabili ai “Punti di crisi” previsti dall'Agenda europea per le migrazioni del 2015, nell'ambito dell'”<i>Hotspot approach</i>”.</p> <p>Come noto infatti nelle Procedure Operative Standard, c.d. SOPs, del 2015 si era delineata una procedura di carattere multidisciplinare per regolare le fasi connesse alla ricezione dei migranti sulle coste italiane e che, fissando i campi di attività di tutti i soggetti coinvolti, potesse assicurare l'uniformità delle azioni, insieme alla tempestività e alla professionalità degli interventi.<sup>2</sup></p>
---	---	--

<sup>2</sup> Si precisa che il testo delle *SOPs*, che, come detto, costituisce una vera e propria guida operativa delle attività svolte all'interno degli *hotspot* italiani, è stato redatto, a garanzia della massima trasparenza e condivisione, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero dell'Interno, con il contributo delle Agenzie europee *Frontex*, *EASO* ed *Europol*, nonché dell'*UNHCR* e dell'*OIM*.

<p>6. Gli accertamenti constano dei seguenti elementi obbligatori:</p> <p>(a) controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;</p> <p>(b) identificazione come previsto all'articolo 10;</p> <p>(c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;</p> <p>(d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11;</p> <p>(e) compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13;</p> <p>(f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14.</p> <p>7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. <b>Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.</b></p> <p>Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela</p>		<p>Per il disbrigo di quelle attività, era espressamente specificato che “il periodo di permanenza nella struttura, dal momento dell’ingresso, deve essere il più breve possibile, compatibilmente con il quadro normativo vigente” legato, come detto, alle attività di soccorso e sanitarie rimesse alla prioritaria definizione del personale medico e, quindi, a quelle identificative<sup>3</sup>.</p> <p>Si precisa, in linea generale, che nell’ordinamento italiano l’attività di identificazione mediante fotosegnalamento, può essere ricondotta ai termini previsti nell’ambito del fermo per identificazione e quindi entro le 12 ore o, nel massimo, entro le 24 ore (art. 349 del c.p.p.).</p> <p><i>De iure condendo</i>, potrebbe ipotizzarsi una previsione che precisi che gli Stati membri possano utilizzare strutture già presenti sul territorio nazionale, ma che gli stranieri trattenuti per le finalità di screening, per <i>fictio iuris</i>, non vadano considerati come entrati nel territorio nazionale.</p> <p>Naturalmente, la disciplina attualmente</p>
---	--	---

Le SOPs evidenziano, al punto B.3 (pagina n. 7), che la priorità delle attività che si svolgono in quei luoghi è focalizzata nello *screening* sanitario dei migranti e nella tempestiva identificazione delle vulnerabilità nonché nella somministrazione delle informative sulla normativa vigente in materia di immigrazione ed asilo da parte delle Organizzazioni internazionali, che costituiscono parte della dotazione organica degli *hotspot* (punto A.4. di pagina 5).

In tale contesto sono puntualmente individuate le attività che devono essere disimpegnate anche dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura), presente nelle strutture di cui si discorre, anche con personale specializzato (Squadra mobile, Digos e Polizia Scientifica) e finalizzate, in via principale, ad analizzare la situazione individuale di ciascun migrante ed adottare, quindi, nell’immediatezza, i provvedimenti conseguenti, consistenti nell’avvio delle procedure di allontanamento dal territorio nazionale ovvero del trasferimento in strutture di accoglienza di lungo periodo all’uopo dedicate, in ossequio all’impianto normativo vigente (punto A.4. di pagina 5 e punto D di pagina 20).

Nell’esercizio delle loro funzioni, le Forze dell’ordine presenti oltre a prendere, di propria iniziativa, notizia di eventuali reati, assicurano il sostegno a chiunque, ritenendosi leso nei propri diritti fondamentali, voglia rappresentare e formalizzare una denuncia, con il diritto di ottenere attestazione della relativa ricezione da parte dell’autorità procedente (rif. articolo 107 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.). A tale denuncia, per dovere d’ufficio, verrà dato seguito senza ritardo alcuno (rif. articoli 55 e 330 e ss. del c.p.p.).

<sup>3</sup> Cfr. con il punto B.4 di pagina 8/9 delle SOPs.

<p>dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani. Le autorità competenti <b>possono</b> essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.</p>		<p>prevista all'art. 10 <i>ter</i> andrebbe emendata ai fini dell'adeguamento al nuovo quadro normativo unionale.</p> <p>Si ritiene utile, tuttavia, ai fini dell'approfondimento delle criticità riferite al trattenimento (soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo), fornire il seguente quadro sintetico delle ipotesi di “detenzione amministrativa” previste dall'ordinamento vigente, previa convalida dell'A.G.:</p> <p>1. <b>trattenimento dello straniero non richiedente la protezione internazionale</b>, presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), per un periodo massimo di 90 gg., prorogabile per ulteriori 30 gg. qualora sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 90 gg, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 gg qualora sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Il termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio (articolo 14, comma 5, del TUI);</p> <p>2. <b>trattenimento del richiedente la protezione internazionale</b> presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ appositi locali all'interno degli <i>hotspot</i> allo scopo di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza,</li> </ul>
---	--	---

		<p>limitatamente al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 gg (articolo 6, comma 3-<i>bis</i>, primo capoverso, del d.lgs n. 142/2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ appositi spazi presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nei casi in cui non sia stato possibile, all'interno dell'<i>hotspot</i>, determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, per un periodo massimo di 90 gg. prorogabili per altri 30 gg qualora il richiedente sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (articolo 6, comma 3-<i>bis</i>, secondo capoverso, del d.lgs n. 142/2015);</li> <li>✓ quando vi sono profili legati alla pericolosità ovvero al rischio di fuga, per una durata massima complessiva non superiore ai dodici mesi (articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs n. 142/2015)<sup>1</sup>;</li> </ul> </li> </ul> <p>3. <b>trattenimento dello straniero, richiedente o non richiedente la protezione internazionale</b>, presso un Centro di permanenza per i Rimpatri, nel caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, per 30 gg (articolo 10-<i>ter</i>, comma 3, del TUI).</p>
<p><i>Articolo 7</i>  <i>Monitoraggio dei diritti fondamentali</i>  1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione</p>	<p>Art. 606, 607, 608, 609 e 613 bis, comma 2, c.p.</p>	<p>Le norme penalistiche poste in riferimento prevedono le varie ipotesi di reato legate alla limitazione della libertà da parte delle Forze</p>

<p>agli accertamenti.</p> <p>2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;</li> <li>– <b>se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;</b></li> <li>– <b>per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.</b></li> </ul> <p>Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.</p> <p>L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.</p>		<p>di polizia: arresto illegale (art. 606), indebita limitazione della libertà personale (art. 607), abuso di autorità contro arrestati e detenuti (art. 608), perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (art. 609), tortura ad opera di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri inerenti alla funzione (art. 613 bis, comma 2 )</p> <p>Con riguardo al trattenimento, occorrerebbe modificare il quadro normativo interno con particolare riferimento alla previsione di procedure di trattenimento dei richiedenti asilo durante la fase di decisione della domanda.</p>
--	--	--

<p>Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.</p>		
<p><i>Articolo 8</i>  <i>Trasmissione di informazioni</i>  1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente della finalità e delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue:  (a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;  (b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti.  2. Durante gli accertamenti essi ricevono inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi:  (a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;  (b) qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla, informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE)</p>		

<p>XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;</p> <p>(c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];</p> <p>(d) le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;</p> <p>(e) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino];</p> <p>(f) le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/67935 [GDPR].</p> <p>3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.</p> <p>4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le</p>		
---	--	--

<p>informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.</p>		
<p><i>Articolo 9</i>  <i>Controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità</i></p> <p>1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria. In tal caso, ne informano le persone in questione.</p> <p>2. Se opportuno, si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].</p> <p>3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.</p>		

<p>4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.</p>		
<p><i>Articolo 10</i> <i>Identificazione</i></p> <p>1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 è verificata o stabilita utilizzando in particolare i seguenti elementi, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee:</p> <p>(a) documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;</p> <p>(b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo;</p> <p>(c) dati biometrici.</p> <p>2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.</p> <p>3. Se non possono essere usati i dati biometrici</p>		

<p>del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati non dà esito, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo.</p> <p>4. Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo.</p>		
<p><i>Articolo 11</i> <i>Controllo di sicurezza</i></p> <p>1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).</p> <p>3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto</p>		<p>A tale proposito, pur condividendo l'opportunità di sfruttare appieno le immense potenzialità consentite dal patrimonio informativo dei nuovi <i>data base</i> (EES, ETIAS), dall'analisi dei resoconti sui lavori negoziali in corso sul Patto migrazione e asilo, forniti dalla Rappresentanza permanente a Bruxelles, si rileva che stia emergendo in modo netto una prevalenza della dimensione securitaria delle politiche europee di immigrazione, imposta dagli SM interni allo spazio Schengen (come Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Irlanda e Svezia), piuttosto che una visione di gestione dei flussi migratori che riesca a garantire gli ingressi legali, la protezione internazionale a chi ne ha diritto ed il rimpatrio a chi non ne ha. Si evidenzia, infatti, una sorta di saldatura tra un tema caro a molti degli SM interni a Schengen che è la gestione dei movimenti secondari, e la sicurezza dell'area Schengen,</p>

<p>durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).</p> <p>4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.</p> <p>5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.</p>		<p>da cui potrebbe derivare un impatto molto pericoloso per gli SM di primo ingresso, come l'Italia.<sup>4</sup></p>
<p><i>Articolo 12</i> <i>Modalità dei controlli di sicurezza</i></p>		

<sup>4</sup> Messaggio della Rappresentanza permanente UE su Coreper del 18 novembre 2020.

<p>1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/81836.</p> <p>2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.</p> <p>3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.</p> <p>4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.</p> <p>5. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli</p>		
--	--	--

<p>uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.</p>		
<p><i>Articolo 13</i> <i>Modulo consuntivo</i> Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 3 e 5, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) nome, data e luogo di nascita, sesso;</li> <li>(b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;</li> <li>(c) motivo dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;</li> <li>(d) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione;</li> <li>(e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione</li> </ul>		

<p>connessa nei casi di presunto traffico di migranti.</p>		
<p><i>Articolo 14</i> <i>Esito degli accertamenti</i></p> <p>1. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non hanno presentato domanda di protezione internazionale e</li> <li>– non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).</li> </ul> <p><b>In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.</b></p> <p>Il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo.</p> <p>2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. <b>In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a</b></p>	<p><b>D. Lgs 286/98</b> <b>Art. 13</b> <b>Espulsione amministrativa</b></p> <p><b>Art. 10</b> <b>Respingimento</b></p>	<p>Il presente articolo, riguardante i momenti successivi agli esiti degli accertamenti, risulta essere poco adeguato sia per disciplinare le svariate procedure che possono scaturire dagli accertamenti sui migranti, sia per gestire l'impatto prodotto sulle risorse umane e strumentali dello SM di primo ingresso. A tale proposito, nel ribadire quanto affermato nella correlata Relazione qualificata in ordine all'obbligatorietà del supporto e dell'impiego di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui disporrà, nell'immediato futuro, la nuova Guardia di Frontiera e Costiera europea, si ritiene utile mutuare quanto caldeggiato dai rappresentanti italiani, al Coreper dello scorso 18 novembre, in ordine ad "...un miglior utilizzo delle Agenzie del settore ed in particolare della rafforzata (e costosa) Frontex, per accelerare sul fronte dei rimpatri effettivi degli arrivi irregolari in Europa". In questo stesso ambito, da parte italiana, sono state avanzate proposte operative per un maggior coinvolgimento dell'Agenzia Frontex nello svolgimento dei rimpatri e nel contrasto dell'immigrazione irregolare.</p>

**prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.**

3. I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati nel quadro del meccanismo di solidarietà istituito dall'articolo XX del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Dublino] sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13.

4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che – non hanno presentato domanda di protezione internazionale e – non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.

6. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.

7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di

<p>rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.</p>		
<p><i>Articolo 15</i> <i>Procedura di comitato</i> 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p><i>Articolo 16</i> <i>Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008</i> Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: (1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'autorità centrale ETIAS e delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, compreso il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie</p>		

<p>dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817, e alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti."</p>		
<p><i>Articolo 17</i>  <i>Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226</i>  Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato: (1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k): 37 Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817. IT 37 IT "k) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>, in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui all'articolo 10 di detto regolamento."; (2) l'articolo 9 è così modificato: (a) è inserito il paragrafo seguente: "2 bis Le autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES per consultare i dati."; (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è</p>		

<p>riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti."</p>		
<p><i>Articolo 18</i>  <i>Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240</i>  Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:  (1) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  "a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza interna presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;";  (2) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p>		

<p>"5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo."</p>		
<p><i>Articolo 19</i>  <i>Modifiche del regolamento (UE) 2019/817</i>  Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:  (1) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  "Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS,</p>		

<p>nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.";</p> <p>(2) è inserito il seguente articolo 20 bis:</p> <p><i>"Articolo 20 bis</i></p> <p>Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2020/XXX</p> <p>1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX interroga il CIR, unicamente al fine di identificare una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.</p> <p>2. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nonché dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio."</p>		
<p><i>Articolo 20</i></p> <p><i>Valutazione</i></p> <p>[Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]</p> <p>Non prima di [cinque] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al</p>		

<p>Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [cinque] anni.</p>		
<p><i>Articolo 21</i>  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.  Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.</p>		